

Comune di Sèn Jan

- Provincia di Trento -

STATUTO

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI

<i>Articolo 1 - Identificazione del Comune</i>	7
<i>Articolo 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici</i>	7

IDENTITA' LADINA

<i>Articolo 3 - Valorizzazione della lingua e della cultura ladina</i>	9
<i>Articolo 4 - Uso della lingua ladina</i>	9
<i>Articolo 5 - Festività locali</i>	9

USO CIVICO

<i>Articolo 6 - Uso civico</i>	10
<i>Articolo 7 - Beni frazionali</i>	10
<i>Articolo 8 - Amministrazioni Frazionali Separate</i>	10
<i>Articolo 9 - Funzioni consultive</i>	11
<i>Articolo 10 - Forme collaborative ed associative</i>	11
<i>Articolo 11 - Tutela</i>	11

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

<i>Articolo 12 - Principi</i>	11
<i>Articolo 13 - Regolamento</i>	12

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

<i>Articolo 14 - Richieste di informazioni, petizioni e proposte</i>	13
--	----

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

<i>Articolo 15 - Forme di consultazione</i>	13
---	----

CAPO III - REFERENDUM

<i>Articolo 16 - Norme generali</i>	15
<i>Articolo 17 - Casi e materie escluse dal referendum</i>	15
<i>Articolo 18 - Comitato dei garanti</i>	16
<i>Articolo 19 - Procedura dei referendum consultivi</i>	16
<i>Articolo 20 - Procedura dei referendum propositivi</i>	17
<i>Articolo 21 - Provvedimenti a seguito del referendum</i>	17
<i>Articolo 22 - Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie</i>	18

TITOLO III - ORGANI

<i>Articolo 23 - Individuazione</i>	18
---	----

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

<i>Articolo 24 - Attribuzioni del Consiglio comunale</i>	19
<i>Articolo 25 - Programma di legislatura</i>	20
<i>Articolo 26 - Consigliere delegato</i>	20
<i>Articolo 27 - Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni</i>	20
<i>Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio comunale</i>	21
<i>Articolo 29 - Gruppi consiliari</i>	23
<i>Articolo 30 - Il Consigliere comunale</i>	23
<i>Articolo 31 - Decadenza dei consiglieri comunali</i>	23
<i>Articolo 32 - Commissioni</i>	24

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

<i>Articolo 33 - Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori</i>	24
---	----

<i>Articolo 34 - Funzionamento della Giunta comunale</i>	25
<i>Articolo 35 - Competenze della Giunta comunale</i>	25
CAPO III - IL SINDACO	
<i>Articolo 36 - Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni</i>	26
<i>Articolo 37 - Mozione di sfiducia</i>	27
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	
<i>Articolo 38 - Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari</i> .	27
<i>Articolo 39 - Altre nomine</i>	27
<i>Articolo 40 - Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	28
TITOLO V – GARANZIE	
<i>Articolo 41 - Opposizioni e ricorsi</i>	28
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	
<i>Articolo 42 - Il Difensore civico</i>	29
<i>Articolo 43 - Attivazione dell'istituto</i>	29
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
<i>Articolo 44 - Principi</i>	30
<i>Articolo 45 – Organizzazione e forma di gestione amministrativa</i>	30
<i>Articolo 46 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	30
<i>Articolo 47 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	31
<i>Articolo 48 - Il Segretario comunale</i>	31
<i>Articolo 49 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i>	32
<i>Articolo 50 - Rappresentanza in giudizio</i>	32
TITOLO VII - UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE	
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	
<i>Articolo 51 - Enunciazione dei principi generali</i>	32
<i>Articolo 52 - Digitalizzazione</i>	33
<i>Articolo 53 - Convocazioni e comunicazioni</i>	33
<i>Articolo 54 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	33
<i>Articolo 55 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	33
CAPO II - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
<i>Articolo 56 - Procedimento amministrativo</i>	34
<i>Articolo 57 - Istruttoria pubblica</i>	34
<i>Articolo 58 - Regolamento sul procedimento</i>	34
CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI	
<i>Articolo 59 - Principi</i>	35
TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA	
<i>Articolo 60 - Principi</i>	35
<i>Articolo 61 - Regolamento di contabilità</i>	35
<i>Articolo 62 - Programmazione economico-finanziaria</i>	35
<i>Articolo 63 - Controllo di gestione</i>	36
<i>Articolo 64 - La gestione del patrimonio</i>	36

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	
<i>Articolo 65 - Norme generali</i>	36
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
<i>Articolo 66 - Modifiche statutarie</i>	37
<i>Articolo 67 - Disposizioni finali</i>	37

PREAMBOLO

Il comune di Sèn Jan riunisce i territori delle antiche regole di Vigo, Pozza e Pera di Fassa, che erano parte dell'antica Comunità di Fassa, attestata fin dal XIII secolo.

Una *Comunitas* di Fassa è testimoniata per la prima volta nell'urbario di Bressanone del 1253 come territorio direttamente soggetto al principe vescovo brissinese. Nei decenni successivi detta Comunità stipula patti d'amicizia e mutua difesa con le analoghe istituzioni vicine, manifestando in questo modo una certa libertà di autogoverno che, però, si attenuerà nel tempo. La Comunità aveva il compito di tutelare i diritti dei abitanti di Fassa dentro e fuori dal suo territorio e difenderne i confini. Comunitarie erano le competenze riguardanti il commercio, l'ordine pubblico e la sanità. La Comunità era anche organo di garanzia per molte questioni come lo sfruttamento di pascoli e boschi che era competenza delle singole regole. Già durante il XV secolo la Comunità di Fassa è costituita da 7 regole (Canazei, Campitello, Mazzin, Pera, Pozza, Vigo e Soraga) tre delle quali costituiscono, oggi, il comune di Sen Jan.

Il paese di Vigo sorge nei pressi del Ciaslir, toponimo che richiama i castellieri preistorici. Infatti sotto le fondamenta della chiesa di Santa Giuliana sono stati ritrovate le tracce di un luogo di culto risalente al IV sec. a. C. che certamente rimandano ad un antico insediamento. Il nome Vich deriva dal latino *vicus*, che indicava il primo villaggio della valle, in tutti i sensi, sorto sul crocevia di antiche vie di comunicazione che, attraverso i passi dolomitici, collegavano il Tirolo con il Veneto. Vigo è stata la sede dalla Corte Regia o Masseria di Corte, istituzione di origine longobarda, citata fin dal XIII secolo. Fu per secoli il capoluogo della Comunità di Fassa, residenza di Capitani e Vicari del Principe vescovo di Bressanone, sede del Giudizio e poi della Pretura fino al 1923.

Il paese di Pozza, che oggi appare come un unico centro abitato, anticamente era suddiviso in piccoli gruppi di case ben definiti: Col da Pra, Pozza, Dassé, Meida, Freina, Favè e altri singoli masi. La posizione geografica, alla confluenza del torrente Avisio e del rivo di San Nicolò in una piana relativamente ampia, e la dinamicità socio-economica ne ha favorito lo sviluppo fin del passato. Infatti Pozza era la più grande delle tre regole grandi della Comunità di Fassa e quella con il maggiore numero di imprese artigiane. Fin dal medioevo era conosciuta la sorgente d'acqua idrosolforosa, nota come *Bagnes*, oggi nuovamente valorizzata. Ha visto gli inizi del turismo grazie alla ricchezza di minerali e alla bellezza di alcune località come la val San Nicolò.

La regola di Pera comprendeva le vicinie di Pera, Muncion e Soal. Quest'ultimo villaggio, collocato all'inizio della valle che porta verso *Gardecia*, è stato abbandonato alla fine del XIX secolo mentre rimangono le frazioni di Muncion e Ronch, insediamenti a mezza costa non rari nella valle. Il toponimo *Pera* deriva dal grande masso (Petra) a ridosso del quale è stata fabbricata una delle prime locande della valle (oggi Albergo Rizzi) che ha catalizzato la costruzione di altre abitazioni dando il nome al piccolo centro abitato, suddiviso in vari rioni. Pera è enumerata fra le regole della Comunità fin dal 1370, era considerata una delle "piccole" regole ed fu sede di municipio fino al 1926. Comprende nel suo territorio aree naturalistiche di primordine come la valle de Vaiiolet e la val Giumella.

Molte sono le ragioni che accomunano il territorio del centro Fassa. Queste regole sono state, secondo padre Frumenzi, "il primo nucleo della Comunità e della colonizzazione della valle" (La valle di Fassa 1974, p. 207). Come nel tempo le varie vicinie hanno costituito, per necessità e opportunità, le singole regole, così, negli ultimi decenni, i paesi del centro valle hanno formato, grazie all'incremento demografico e all'espansione edilizia, un unico insediamento senza soluzione di continuità, specialmente fra i paesi di Pozza e di Vigo, creando di fatto un'unità territoriale.

La storia testimonia alcuni episodi di unificazione amministrativa di questo territorio. Nei primi casi si tratta di un procedimento deciso e imposto dalle autorità dell'epoca, senza il coinvolgimento della popolazione, per promuovere una nuova idea di governo locale. Dopo la soppressione delle regole e della Comunità (1805) da parte del governo bavarese, il neo costituito Regno d'Italia (alla quale erano stati ceduti il Trentino e il Tirolo meridionale) nel 1810 decretò la creazione di due soli comuni per l'intera vallata e Vigo, fino al 1818, fu sede comunale per l'intero territorio da Soraga a Mazzin. Il successivo rientro nell'ambito dell'impero asburgico consentì la rifondazione della Comunità di Fassa (1819) costituita da 7 comuni, eredi delle antiche regole. Poco più di un secolo dopo, con regio decreto del 17.06.1926, il governo italiano impose lo stesso schema di accorpamento in due comuni, e la bassa valle fu riunificata nel comune di Vigo, con sede a Pozza. La legge n.14 della Regione Trentino Alto Adige del 19.4.1952. ricostituiva i comuni di Soraga, Vigo, Pozza e Mazzin. In questo frangente la gente di Pera decise di non voler ricostituire l'antico comune, primo segno della volontà e della necessità di sinergie amministrative. Il referendum del 20.11.2016 ha confermato il proposito della popolazione di convergere verso un unico ente amministrativo per il centro Fassa, denominato Sèn Jan, toponimo ladino della frazione di san Giovanni

La piccola frazione prende il nome dall'antica Pieve dedicata ai santi Giovanni, Battista ed Evangelista, chiesa madre dell'intera valle in quanto luogo esclusivo dove venivano amministrati il battesimo e gli altri sacramenti, almeno fin all'età moderna. Per lungo tempo permane il legame dei paesi con la chiesa pievana espresso con processioni, offerte e celebrazioni comunitarie. L'ultima parrocchia a staccarsi dalla Pieve è stata quella di Pozza nel 1953. Per secoli San Giovanni è stato, dunque, il centro religioso di tutta la valle ma anche civile. Infatti intorno alla chiesa (*"in plebe de Fassa prope ecclesiam sancti Iohannis, ante canonicam"*, Patto di amicizia e mutua difesa fra le comunità di Fassa e di Primiero, 1303) si tenevano le riunioni "de Pien Comun", l'assemblea dei capifamiglia dell'intera Comunità per prendere decisioni importanti e collettive.

Gli edifici sorti nei secoli nei pressi della Pieve, oltre alla Canonica e alla Moniaria, sottolineano la centralità del luogo. Alla fine del XIX secolo fu inaugurato il primo asilo, premessa del complesso e completo polo scolastico che si è sviluppato attorno. Nel 1902 fu ultimata la sede della Famiglia Cooperativa fondata cinque anni prima e che oggi, attraverso il centro commerciale e i suoi servizi, è fondamentale per l'economia valligiana. L'antico fienile della Pieve è dal 1981 la sede dell'Istituto Culturale Ladino, mentre immediatamente a monte – grazie anche al recupero del complesso edificiale delle ex-caserme asburgiche – sono sorte l'Azienda Sanitaria Locale, la R.S.A., il nuovo Museo Ladino e la sede del Comun General de Fascia, erede dell'antica Comunità di Fassa. Il restauro della Moniaria come casa della cultura completa un insieme di strutture e istituzioni nodali per la comunità.

Il comune di Sen Jan, con il suo nome ed il suo territorio, racchiude quindi in sé i luoghi della comunità, interpreta lo spirito di comunanza della sua gente e lancia una sfida verso il futuro.

TITOLO I

PRINCIPI

Articolo 1

Identificazione del Comune

- 1) Il Comune di Sèn Jan nasce dalla fusione dei comuni di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa ai sensi della L.R. 31 ottobre 2017, n. 8; è ente autonomo entro il territorio della Regione Trentino Alto Adige Südtirol e della Repubblica italiana.
- 2) Il Comune di Sèn Jan è l'ente territoriale che rappresenta la Comunità locale e ne cura gli interessi attraverso i poteri e gli istituti previsti dallo Statuto, in conformità alla Costituzione, allo Statuto Speciale del Trentino Alto Adige, alle sue norme di attuazione e alle leggi vigenti.
- 3) Il territorio del Comune è articolato nelle Frazioni di: Pera di Fassa, Pozza di Fassa e Vigo di Fassa. Nella frazione di Pera di Fassa sono comprese le località di: Muncion e Ronch; nella Frazione di Vigo di Fassa quelle di: Passo Carezza, Tamion, Vallonga, Larzonei, Costa, Val, San Giovanni.
- 4) Confina con i territori dei Comuni di: Moena, Soraga, Mazzin, Canazei, Nova Levante (BZ), Tires (BZ) e Rocca Pietore (BL).
- 5) Il Capoluogo del comune è individuato nel territorio della Frazione di Pozza di Fassa. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, fatta salva la possibilità di dislocare la propria struttura organizzativa su tutto il territorio comunale.

Articolo 2

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

- 1) Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, ispira la propria azione al principio della solidarietà, della convivenza interetnica, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona e dei popoli. In particolare:
 - a. riconosce la lingua ladina e specificatamente la parlata tipica locale denominata "brach", come lingua propria della comunità in esso rappresentata ed orienta la sua azione al principio di tutela della minoranza ladina ai sensi dell'art. 6 della Costituzione e dell'art. 102 dello Statuto speciale, delle leggi statali, regionali e provinciali e delle norme di attuazione dello Statuto speciale. A tal fine promuove ogni azione diretta alla protezione e alla valorizzazione delle caratteristiche distintive della Comunità ladina di Fassa come parte integrante della Comunità ladino – dolomitica;
 - b. tutela l'identità tradizionale delle frazioni, che viene perseguita nell'ambito del progressivo rafforzamento, nella cittadinanza, del sentimento della comune appartenenza ad un unico Comune;
 - c. rende effettiva la partecipazione alla azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività;
 - d. promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - e. in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione nel quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - f. promuove azioni per favorire pari opportunità fra donne e uomini;

- g. riconosce la Famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici e spirituali essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni. Per la concreta attuazione di tale intendimento il Comune riconosce la Consulta di Valle delle Famiglie quale organismo propositivo e consultivo in materia di politiche per le famiglie nonché come centro di partecipazione, aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti sul territorio del Comune;
- h. concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione, e all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- i. si impegna affinché la pianificazione urbanistica comunale persegua gli obiettivi del miglior assetto e utilizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia, assicurando in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione dei centri storici, il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di quello montano anche alla luce del riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio dell'Umanità;
- j. promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali;
- k. valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale nel rispetto delle risorse ambientali;
- l. sostiene, in particolare, le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni locali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
- m. promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono;
- n. valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;
- o. favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati;
- p. promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione;
- q. concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
- r. ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità;
- s. utilizza e diffonde progressivamente gli strumenti informatici quale canale di comunicazione con la cittadinanza, salvaguardando comunque il diritto di tutti all'accesso fisico agli uffici;
- t. sottopone ai principi fondamentali ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società;
- u. assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale. L'accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti nei limiti della legge e con le modalità previste dal Regolamento;
- v. riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche culturali della tradizione locale; riconosce inoltre le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione anche mediante la partecipazione, ove possibile, in veste ufficiale in occasione delle principali cerimonie religiose.

IDENTITA' LADINA

Articolo 3

Valorizzazione della lingua e della cultura ladina

1) Il Comune orienta la propria azione al fine di:

- a) promuovere e valorizzare gli usi ed i costumi, la lingua e la cultura ladina ed a favorire l'insegnamento scolastico ed extra scolastico all'interno del paese. A tal fine il Comune promuove ed organizza opportuni interventi in tutti i settori di propria competenza previsti da leggi statali, regionali e provinciali e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale;
- b) promuovere la conoscenza della lingua e della cultura ladina da parte dei cittadini, del personale dipendente del Comune e dei Segretari comunali;
- c) promuovere e valorizzare l'uso della lingua ladina anche nelle attività degli organi comunali e dell'Amministrazione comunale fornendo idonei mezzi, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e norme di attuazione dello Statuto speciale, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di attuazione;
- d) assicurare la graduale istituzione di sportelli in lingua onde consentire l'uso orale e scritto della lingua ladina nei rapporti con l'Amministrazione comunale e gli enti da essa dipendenti;
- e) promuovere mediante idonee forme associative con gli altri Comuni ladini, enti pubblici e con i competenti organismi statali e provinciali le iniziative necessarie a garantire l'uso e l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine, nei limiti delle proprie competenze, e delle leggi statali, regionali e provinciali vigenti nonché dalle norme di attuazione dello statuto speciale, promuove ed assume, anche ai sensi della presente lettera e), gli opportuni interventi in settori quali strutture e infrastrutture, biblioteche, didattiche ed educative, assistenza sociale, musei, animazione culturale, politica del tempo libero, educazione degli adulti, attrezzature scolastiche, aggiornamento, insegnanti di appoggio, produzione di materiale audiovisivo, scuole materne.

Si impegna altresì a promuovere, attraverso i propri rappresentanti negli organismi competenti, le attività di sperimentazione didattico - educativa volte ad incentivare nelle scuole dell'area di diffusione della minoranza l'insegnamento e la conoscenza della lingua e della cultura ladina.

Articolo 4

Uso della lingua ladina

Il Comune riconosce e valorizza l'uso del ladino come elemento storico - culturale della comunità locale. Ne accoglie e promuove l'uso nella toponomastica, negli atti e nei simboli ufficiali, oltre che nelle attività degli organismi istituzionali e nei rapporti con i cittadini, disciplinandolo se del caso attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della vigente legislazione statale, regionale e provinciale e dalle norme di attuazione dello Statuto Speciale.

Articolo 5

Festività locali

1. La festa patronale si celebra il giorno 24 giugno, festa della natività di san Giovanni Battista, a cui è dedicata la Pieve di Fassa.
2. I Santi patroni sono:
per Pera, san Lorenzo che si festeggia il 10 agosto;

per Pozza, san Nicolò che si festeggia il 6 dicembre;

per Vigo, san Vito che si festeggia il 15 giugno.

3. È molto sentita la festa di santa Giuliana (16 febbraio), patrona della val di Fassa, a cui è dedicato l'antico santuario sopra il paese di Vigo

USO CIVICO

Articolo 6

Uso civico

1. L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle Frazioni del Comune di Sèn Jan.
2. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti e della propria unità, riconosce, tutela e valorizza le proprietà collettive delle Frazioni e ne sostiene il ruolo quali entità naturali caratterizzate dalla presenza di una parte della popolazione comunale, dotata di interessi di ordine economico, storico, sociale e religioso ed altresì fornite, in materia di amministrazione di beni assoggettati ad uso civico della popolazione frazionaria, di una soggettività diversa da quella del Comune stesso di appartenenza ed autonomamente esercitabile attraverso l'apposito Comitato di Amministrazione, eletto a norma delle leggi in vigore.

Articolo 7

Beni frazionali

1. Nel Comune di Sèn Jan sono costituite le Frazioni di Pera di Fassa, Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa e rispetto ad esse sono in vigore ed in esercizio gli usi civici indicati e riconosciuti nei seguenti decreti di assegnazione, emanati a norma della art. 14 della legge 16 giugno 1927, n°1766 e dell' art.36 del relativo Regolamento R.D. 26 febbraio 1928, n. 332:
 - per la Frazione di Pera di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e Bolzano Prot. n°526/38 Pos. n°1583/27 B. Rep. n°633 in data 21 aprile 1938;
 - per la Frazione di Pozza di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano Prot. n°527/38 Pos. n°1563/27 C. Rep. n°634 in data 21 aprile 1938;
 - per la Frazione di Vigo di Fassa, decreto di assegnazione del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e Bolzano Prot. n°524/38 Pos. n° 2148/27 Rep. n°631 in data 21 aprile 1938;con le modifiche tavolari apportatevi successivamente, a seguito di acquisti, alienazioni e di altri atti aventi rilevanza tavolare.

Articolo 8

Amministrazioni Frazionali Separate

1. Il Comune di Sèn Jan riconosce che le popolazioni delle Frazioni di Pera di Fassa e di Pozza di Fassa, di cui all' art. 1 del presente Statuto, hanno costituito fin dal 1952 le amministrazioni separate dei propri beni demaniali d'uso civico, a norma della L. P. 16 settembre 1952, n.1 e successive modificazioni ed

integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione D.P.G.P. 11 novembre 1952, n. 4. Riconosce altresì che la popolazione della Frazione di Vigo di Fassa di cui all' art. 1 del presente Statuto, ha costituito con consultazione popolare del 26 novembre 2017 l'amministrazione separata dei propri beni demaniali d'uso civico, a norma della L.P. 14 giugno 2005, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

I rapporti con il Comune dovranno comunque essere improntati al reciproco rispetto delle competenze di legge ed alla massima collaborazione fra il Comune e le A.S.U.C., e fra le A.S.U.C. stesse.

Articolo 9 Funzioni consultive

1. Il Consiglio comunale potrà consultare le Amministrazioni Frazionali interessate prima dell'adozione di provvedimenti di carattere generale che riguardino il demanio d'uso civico e gli altri diritti reali di cui la frazione sia titolare.
2. Il Consiglio comunale potrà altresì consultare le Amministrazioni Frazionali interessate prima dell'adozione di provvedimenti di carattere generale che riguardino il territorio della Frazione stessa.

Articolo 10 Forme collaborative ed associative

1. Il Comune si riserva di stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni patrimoniali che si rendono opportune per la gestione di beni di comune interesse ovvero per l'esecuzione di opere pubbliche che prevedano l'utilizzazione di beni soggetti all' uso civico.
2. Il Comune potrà stipulare con le A.S.U.C. le convenzioni meglio ritenute per lo studio e la ricerca storica degli usi civici nel territorio comunale, a norma degli articoli 4 e 39 della L.R. 4 gennaio 1993, n°1, che prevedono per i Comuni Ladini della Val di Fassa la possibilità di gestire in forma associata le funzioni attribuite o delegate, ricorrendo a forme associative e collaborative diverse da quelle indicate nella citata legge.

Articolo 11 Tutela

1. Il Comune di Sèn Jan, se richiesto dalle A.S.U.C., s'impegna a difendere o a concorrere nella difesa dei diritti d'uso civico in ogni sede ed a sostenere in ogni sede, compresa quella amministrativa e politica, i diritti delle popolazioni frazionali.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 12 Principi

1. Il Comune ispira la propria attività ai principi della programmazione, della partecipazione e della

trasparenza amministrativa.

2. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
4. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani minorenni;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - d) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
5. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
6. Gli strumenti di partecipazione intendono favorire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza nella vita amministrativa del Comune con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione del 'digital divide' proponendo modalità e strumenti diretti ad assicurare la partecipazione alle informazioni e alla conoscenza dei processi decisionali sia attraverso strumenti di natura informatica e tecnologica, sia attraverso l'avvicinamento graduale della popolazione a tali strumenti;
 - b) al processo di conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia, al lavoro, alle attività culturali, sportive e ricreative raccogliendo, a tal fine, le istanze e i bisogni e favorendo la partecipazione della popolazione residente;
 - c) all'utilizzo del metodo partecipativo per ottenere una maggior efficacia dell'azione amministrativa, soprattutto nei settori di maggiore criticità, quali quelli dove è necessaria la conciliazione di interessi in potenziale o effettivo conflitto, quali quello dell'ambiente, del territorio e dell'economia;
 - d) alla possibilità che cittadini, singoli e associati, presenti sul proprio territorio e che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età, possano dialogare costantemente, anche con l'uso degli strumenti telematici, con l'amministrazione comunale rappresentando esigenze oppure formulando proposte che possano contribuire al miglioramento del benessere della comunità;
 - e) alla necessità di offrire a determinate parti del territorio comunale in relazione alle circoscrizioni territoriali dei comuni di origine la possibilità di mantenere un legame d'origine e proprie peculiarità identitarie, sia per conservarne la memoria e la cultura, sia per identificare le esigenze da soddisfare secondo criteri di pari opportunità per i diversi territori.

Articolo 13

Regolamento

1. Il Consiglio comunale approva uno o più regolamenti per definire termini e modalità di attivazione degli strumenti di partecipazione e per disciplinarne il funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli successivi:
 - a. le modalità di costituzione delle assemblee pubbliche;
 - b. le modalità per effettuare sondaggi di opinione, anche mediante strumenti telematici, assicurando l'imparzialità della loro effettuazione;
 - c. le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali forum su problematiche particolari;
 - d. le modalità di costituzione e di funzionamento della Consulta dei giovani, del Consiglio delle donne e del Consiglio degli anziani;

e. la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 14

Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché gli iscritti all'A.I.R.E. possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) **richiesta di informazioni**, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, con la quale i soggetti di cui al comma 1, singoli o associati, chiedono spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune e/o segnalano esigenze o bisogni particolari che richiedono l'intervento del Comune; le richieste di informazione sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
 - b) **petizione**, la richiesta scritta inviata al Sindaco, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione dell'Amministrazione questioni di interesse generale; sulla stessa si pronunciano, in base alle rispettive competenze, il Consiglio Comunale o la Giunta entro 60 giorni;
 - c) **proposta**, la richiesta scritta, inoltrata anche per via telematica, contestualmente o per adesione successiva anche tramite strumenti informatici, da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti che siano residenti nel Comune, avente ad oggetto una proposta di deliberazione di competenza degli organi di governo del Comune stesso; tale proposta non può riguardare temi per i quali non è ammessa la consultazione referendaria in base alla legge e al presente Statuto; la proposta è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, che la sottopone all'organo competente entro 60 giorni.
Le proposte sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.
3. I termini indicati nel comma precedente sono interrotti se vi è la necessità di richiedere spiegazioni o elementi conoscitivi supplementari entro un termine congruo assegnato al soggetto che ha presentato la richiesta di informazioni ovvero al soggetto che appare quale promotore o primo firmatario della petizione o della proposta. Il mancato riscontro a tale richiesta comporta l'inammissibilità della richiesta, della petizione o della proposta.
4. I soggetti che compaiono quali sottoscrittori delle richieste di informazioni, delle petizioni e delle proposte devono essere sempre identificati attraverso le proprie generalità; deve inoltre essere reso disponibile un unico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale l'Amministrazione si riferirà per qualunque comunicazione in ordine allo stato ed all'esito delle richieste, petizioni o proposte pervenute.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Articolo 15

Forme di consultazione

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.
3. Costituiscono strumenti di consultazione:
 - a) **l'assemblea popolare**: il Sindaco invita la cittadinanza a partecipare a un'assemblea nel corso della quale viene illustrato il programma di legislatura, il suo stato di attuazione, oppure vengono proposti all'esame della popolazione temi specifici di interesse generale; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno 200 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché gli iscritti all'A.I.R.E. ovvero di associazioni o gruppi di associazioni con almeno 100 soci residenti nel Comune. La richiesta riporta la descrizione dell'argomento da trattare;
 - b) **l'assemblea a base frazionale** nelle Frazioni di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa: il Sindaco o il Presidente dell'A.S.U.C. o loro delegato invitano i cittadini residenti nella Frazione interessata a partecipare a un'assemblea aperta nella quale sono illustrati i temi di interesse della comunità coinvolta; l'assemblea è convocata inoltre su richiesta di almeno il 20% dei cittadini con più di sedici anni di età;
 - c) **la consultazione on-line**: è decisa, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale, dalla Giunta comunale indicando l'oggetto della consultazione che può essere costituito da un quesito o da una tematica o problematica di rilevanza comunale rispetto alla quale è consentito a qualsiasi cittadino residente con più di sedici anni e ai soggetti iscritti all' A.I.R.E. esprimere un giudizio, un punto di vista o un'opinione; la Giunta comunale incarica il Segretario comunale di vigilare sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'anonimato da parte di coloro che lo richiedono e verificare che i contributi pubblicati siano privi di frasi non pertinenti, sconvenienti o offensive; la consultazione è preceduta, con congruo anticipo, da un avviso pubblico sul sito del Comune e ha la durata stabilita dalla Giunta comunale; al termine della consultazione il Segretario comunale redige un documento conclusivo che riassume le principali posizioni e sensibilità emerse, senza esprimere giudizi, rimettendo l'esito alla Giunta comunale per le conseguenti valutazioni; la consultazione non può avere ad oggetto materie sottratte ai referendum ai sensi del presente Statuto;
 - d) **le indagini statistiche**: queste sono effettuate previa formulazione, da parte della Giunta comunale di un questionario finalizzato a sondare l'orientamento della popolazione su temi aventi rilevanza per l'intera comunità; tali indagini sono effettuate, anche con procedura telematica, con garanzia di imparzialità; le indagini non possono riguardare materie escluse dai quesiti referendari in base al presente Statuto; le indagini possono essere limitate alle frazioni interessate, a condizione che non riguardino proposte di modifica delle circoscrizioni territoriali;
 - e) **la Consulta dei giovani**: è formata da nove rappresentanti del mondo giovanile del territorio che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età e fino al venticinquesimo anno di età; svolge ruolo consultivo e propositivo nei riguardi di iniziative e attività che stimolino l'avvicinamento dei giovani alla vita amministrativa e partecipativa della comunità e a quelle che comportano il coinvolgimento del comune nell'attività formativa scolastica che riguardi la popolazione residente, eventualmente anche attraverso forme di coordinamento con analoghe attività svolte in comuni limitrofi; è consultato sulle iniziative del comune che abbiano ad oggetto i servizi erogati dal Comune che riguardino direttamente la popolazione giovanile, la prevenzione dell'abuso di alcool e delle sostanze psicotrope, del fumo, della dipendenza dal gioco e l'incentivazione della cultura della legalità e dei corretti modelli alimentari;
 - f) **il Consiglio delle donne**: è composto da nove rappresentanti che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età; esso promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi; può proporre ai competenti organi di governo azioni tendenti a rimuovere discriminazioni ovvero difficoltà di conciliazione dei tempi che ostacolano la partecipazione delle donne alla vita politica, amministrativa, economica e sociale in ambito comunale; esprime inoltre pareri su richiesta degli organi di governo;

- g) **il Consiglio degli anziani:** è composto da nove rappresentanti che abbiano compiuto almeno il sessantacinquesimo anno di età; esso svolge una funzione propositiva e consultiva sulle tematiche partecipative e sulle iniziative rivolte alle persone anziane presenti nel comune anche al fine di migliorare la qualità di vita degli stessi.

CAPO III – REFERENDUM

Articolo 16 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum popolare quale strumento di partecipazione diretto a conoscere l'orientamento della popolazione su quesiti formulati in modo omogeneo, chiaro e univoco per consentire la più ampia comprensione da parte dell'elettore ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
2. Alla votazione referendaria possono partecipare tutti gli elettori residenti nel Comune, gli iscritti all'A.I.R.E. e i minori che, alla data della consultazione, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo.
3. Il referendum è definito:
 - a) consultivo quando è promosso dal Comune previa deliberazione del Consiglio comunale;
 - b) propositivo quando è finalizzato a orientare gli organi di governo in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate; se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, salvo che nei casi di urgenza e previo parere vincolante del Comitato dei Garanti;
 - c) confermativo quando ha per oggetto le modifiche dello Statuto comunale.
4. L'indizione del referendum consultivo è approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. I referendum propositivi sono richiesti da un numero di elettori non inferiore al 10 (dieci) per cento del totale degli elettori del Comune. Nel caso in cui il referendum riguardi solo le Frazioni di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa, il numero di sottoscrizioni non può essere inferiore al 10 (dieci) per cento degli elettori residenti in tali Frazioni; in ogni caso, il numero dei richiedenti non può essere inferiore a 40 (quaranta) elettori.
6. I referendum consultivi, propositivi sono validi se partecipa un numero di aventi diritto non inferiore al 30 (trenta) per cento.
7. Il quesito referendario s'intende approvato se a favore dello stesso si esprime favorevolmente almeno la metà più uno dei voti validi.
8. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai due commi precedenti si considerano gli elettori residenti nel Comune, con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E., nonché i minori con più di 16 anni di età in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale.
9. Le norme del presente statuto non si applicano ai referendum indetti per la modifica della circoscrizione del territorio comunale, che sono regolati dalle speciali disposizioni della legislazione regionale.

Articolo 17 Casi e materie escluse dal referendum

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto, salve specifiche disposizioni di legge.
2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale ovvero, nel caso di referendum che riguardi le Frazioni di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa, di interesse

generale a livello di singola Frazione. Esso, in ogni caso, può riguardare unicamente argomenti che rientrino nella competenza degli organi di governo e non può riguardare atti di gestione ancorché affidati a organi di governo.

3. Inoltre, il referendum non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria ovvero siano state dichiarate inammissibili per mancata sottoscrizione del quesito referendario nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) alle forme collaborative intercomunali già avviate;
 - i) alle deliberazioni e ai provvedimenti con i quali sono state assunte posizioni definitive da parte dell'amministrazione comunale in ordine alla proprie scelte, allorché tali atti siano stati assunti a seguito di specifiche procedure che abbiano previsto la consultazione della popolazione sulla base di norme che prevedano la previa pubblicazione, la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse e l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici e privati quali: l'approvazione degli strumenti urbanistici e territoriali, comprensivi anche degli strumenti attuativi e loro variazioni, la valutazione di screening ambientale o valutazione di impatto ambientale, le approvazioni di progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e correlata dichiarazione di pubblica utilità e simili;
 - j) agli atti di gestione assunti in conformità agli atti programmatici e di indirizzo di competenza degli organi di governo.

Articolo 18

Comitato dei garanti

1. Il Consiglio comunale nomina un Comitato dei Garanti composto da tre membri scegliendoli tra persone esperte, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, che possano assicurare neutralità e indipendenza di giudizio. Il Consiglio comunale può decidere di avvalersi, previa convenzione, del Comitato nominato da altro ente oppure messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini.
2. Il Comitato dei garanti si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum propositivi e confermativi. Esso si pronuncia anche sui referendum consultivi se ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati.
3. Il Comitato dei Garanti svolge anche la funzione di Commissione neutra per la produzione di materiale informativo in ordine al referendum ai sensi dell'art. 77, comma 2-quater del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo – D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.

Articolo 19

Procedura dei referendum consultivi

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato il quesito referendario e si svolge entro i successivi trenta giorni.
2. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dal Comitato dei Garanti in veste di Commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.
3. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del

risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il Consiglio comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum, esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 20

Procedura dei referendum propositivi

1. Il quesito referendario, formulato e proposto da un comitato promotore composto da almeno dieci soggetti aventi i requisiti per la partecipazione al voto referendario, è consegnato al Sindaco e da questi immediatamente trasmesso al Comitato dei garanti. Dell'avvenuto deposito, inoltre, è data notizia all'albo telematico del Comune.
2. Il quesito proposto viene valutato, entro 30 giorni, dal Comitato dei garanti che ne esamina l'ammissibilità alla luce dei principi di omogeneità, chiarezza e univocità e verifica che esso abbia rilevanza unicamente locale e non rientri tra i casi di esclusione.
3. Il Comitato dei garanti può invitare il comitato promotore a rendere eventuali spiegazioni o a riformulare il quesito in modo da rispettare gli enunciati principi di omogeneità, chiarezza e univocità.
4. Nel caso in cui il Comitato dei garanti intenda assumere una decisione di inammissibilità, ne dà notizia al comitato promotore assegnando un termine per l'eventuale replica.
5. La richiesta di spiegazioni, di riformulazione o di replica interrompe il termine di conclusione del procedimento di valutazione di ammissibilità del referendum fino alla scadenza del termine assegnato al comitato promotore, che non può essere inferiore a *10 giorni né superiore a 30 giorni*. In caso di mancato riscontro da parte del comitato promotore il Comitato dei garanti assume una decisione sulla base degli elementi a propria disposizione.
6. La decisione del Comitato dei garanti è pubblicata all'albo telematico.
7. Successivamente alla pubblicazione, all'albo telematico, della decisione favorevole del Comitato dei garanti in ordine all'ammissibilità del quesito referendario, le sottoscrizioni – da effettuarsi mediante l'apposizione delle firme autenticate nelle forme di legge su uno o più moduli di raccolta delle stesse previamente vidimati dall'amministrazione comunale e riportanti chiaramente il quesito referendario – vanno raccolte entro 180 giorni.
8. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti dichiara il quesito inammissibile.
9. Se viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessarie, il Comitato dei garanti trasmette il relativo verbale che attesta l'avvenuta presentazione delle sottoscrizioni al Sindaco, che provvede a indire il referendum.
10. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i successivi due mesi e si svolge entro i successivi trenta giorni.
11. Anteriormente alla data di svolgimento della consultazione referendaria il competente organo di governo del Comune può assumere una deliberazione che accolga, in tutto o in parte, la richiesta del comitato promotore. Il Comitato dei garanti, sentito anche il comitato promotore, assume una decisione definitiva in ordine alla decadenza della procedura referendaria.
12. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo prodotto dal Comitato dei Garanti in veste di Commissione neutra con l'indicazione della data del referendum.

Articolo 21

Provvedimenti a seguito del referendum

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre al competente organo entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del *quesito* sottoposto a referendum.
2. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e del risultato di merito della stessa. Il

Consiglio comunale è tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra.

3. Quando sullo stesso argomento oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

Articolo 22

Procedura per il referendum confermativo delle modifiche statutarie

1. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le specifiche norme della legge regionale.
2. Per tale referendum si osservano, in quanto compatibili con le norme regionali, anche le ulteriori regole stabilite dallo Statuto e dal regolamento per i referendum propositivi.
3. Non è ammesso il referendum confermativo per le modifiche che siano state approvate al fine di adeguare lo statuto a normative sopravvenute per le quali le norme stesse abbiano imposto un termine entro il quale provvedere.
4. Il referendum confermativo può avere ad oggetto anche singole parti delle modificazioni statutarie. Qualora vi sia una pluralità di richieste referendarie aventi oggetti differenti, all'elettore sono posti dei quesiti autonomi.
5. La richiesta di indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 (dieci) degli elettori aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale.
6. Se il quesito riguarda tutte le modifiche proposte, esso ha effetto sospensivo in relazione a tutta la deliberazione di approvazione delle modifiche, comprensiva anche delle parti costituenti adeguamento a norme di legge; se riguarda, invece, singole parti modificate, l'effetto sospensivo riguarda unicamente le modifiche statutarie oggetto del quesito stesso. Analogamente, in esito al referendum, nel caso di mancata conferma delle modificazioni gli effetti si producono, rispettivamente, in capo alla deliberazione di approvazione delle modificazioni ovvero alle singole modifiche che sono state oggetto di referendum. Dell'avvenuta presentazione è data immediata sintetica notizia, con indicazione dell'effetto sospensivo dell'efficacia delle modifiche stesse dipendente dalla presentazione del/dei quesiti, all'albo pretorio, sul sito istituzionale e tramite il Bollettino ufficiale della regionale.
7. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum inammissibile per le cause previste dalla legge regionale o dal presente Statuto, la relativa decisione è comunicata agli organi competenti e viene pubblicata all'albo comunale.
8. Se il Comitato dei garanti ritiene il referendum ammissibile, la relativa decisione è pubblicata all'albo comunale.
9. L'esito referendario è soggetto a deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale.

TITOLO III

ORGANI

Articolo 23 Individuazione

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco; sono, inoltre, organi istituzionali del Comune, il Presidente del Consiglio e il Consigliere delegato.

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 24

Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale svolge le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune in base all'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o, comunque, assegnate in base alla legge e al presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma precedente, il Consiglio comunale:
 - a) vota risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale ovvero per esprimere opinioni che riflettano, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su tali temi;
 - b) autorizza l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie che abbiano, in applicazione delle regole processuali, un valore economico – nei riguardi della posizione dell'amministrazione comunale - superiore a 500.000 euro;
 - c) riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio nei casi contemplati dall'ordinamento contabile;
 - d) stabilisce, in sede di approvazione degli atti fondamentali rientranti nelle proprie competenze, anche criteri guida per la loro concreta attuazione; in particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire ed i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti;
 - e) conferisce la cittadinanza onoraria o altre forme di riconoscimento a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Sèn Jan o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - f) si esprime in ordine alla denominazione di vie e piazze;
 - g) approva i documenti preliminari di progettazione, gli studi di fattibilità e i progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad 1 milione di euro al netto degli oneri fiscali;
 - h) approva i progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito nella precedente lettera g) qualora il consiglio non si sia precedentemente pronunciato in sede di approvazione dei documenti preliminari di progettazione, degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari;
 - i) istituisce commissioni consiliari permanenti ovvero temporanee secondo quanto previsto dal regolamento consiliare/dalla deliberazione istitutiva delle stesse;
 - j) disciplina gli strumenti di informazione nel rispetto della vigente normativa sulla stampa e sulla propaganda istituzionale;
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nel rispetto della legge e del presente Statuto e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio comunale è titolare della potestà regolamentare del Comune riconosciuta dall'ordinamento regionale, che ne stabilisce anche le relative forme di pubblicità e decorrenza agli effetti legali. Salvo

che la legge non stabilisca diversamente, i regolamenti del Comune determinano – tenendo conto della gravità e conseguenze dell'illecito e di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689 – l'entità della sanzione per ciascuna violazione o tipologia di violazioni da un minimo ad un massimo editale ricompreso nell'ambito dell'importo massimo stabilito dal primo comma dell'articolo 10 della L. 24 novembre 1981 n. 689. L'applicazione della sanzione, da parte degli organi comunali individuati in base alle competenze fissate dalla legge e dal presente statuto, avviene nel rispetto dei principi fissati dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 25

Programma di legislatura

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la convalida dei consiglieri eletti, presenta – sentita la giunta comunale – il programma di legislatura che, in coerenza con le proposte formulate in sede di presentazione della sua candidatura, illustra le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il programma di legislatura è redatto evidenziando anche le iniziative specificamente previste in relazione alle Frazioni.
3. Il programma è sottoposto a deliberazione di presa d'atto con valore di atto d'indirizzo politico rivolto esclusivamente agli organi di governo del Comune.
4. A metà mandato, in occasione della presentazione del rendiconto il Sindaco sottopone al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di legislatura che indichi, per ciascun obiettivo, lo stato di avanzamento dello stesso, le eventuali criticità riscontrate e gli strumenti correttivi per superarle. La relazione è sottoscritta, per la parte di propria competenza, anche dagli assessori. La relazione evidenzia anche gli obiettivi conseguiti a livello di Frazioni.

Articolo 26

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può attribuire a singoli consiglieri lo svolgimento di compiti determinati in specifiche materie e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Articolo 27

Prima seduta del Consiglio dopo le elezioni

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, convocato secondo le disposizioni dell'ordinamento regionale, tratta unicamente degli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri comunali ed alla comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta comunale.
2. Nella seduta di convalida dei Consiglieri comunali, espletate le formalità di cui al comma precedente, il Consiglio, presieduto dal consigliere più anziano di età secondo le norme dell'ordinamento regionale, elegge, con separate votazioni, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. In caso di mancata elezione, il Consiglio si riunisce nuovamente nei giorni immediatamente successivi per procedere nuovamente all'elezione, sulla base

di ulteriori convocazioni effettuate dal consigliere più anziano d'età; a partire dalla quarta votazione il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta è attribuita al consigliere più anziano di età che sia presente in aula.
4. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:
 - a. rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b. assicura il collegamento politico con il Sindaco ed i gruppi consiliari;
 - c. assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;
 - e. promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f. promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - g. promuove ogni opportuna azione a tutela dell'attività svolta dal consigliere incaricato;
 - h. programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
 - i. cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - j. sottoscrive, unitamente al Segretario comunale, il verbale di seduta, le deliberazioni e gli altri atti di competenza consiliare;
 - k. adempie alle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo Statuto secondo le modalità previste dal regolamento contemplato dall'articolo seguente.

Articolo 28

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato:
 - a) in seduta ordinaria, su iniziativa del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - b) in seduta straordinaria, quanto vi è richiesta formulata ai sensi del comma 9 dell'articolo 12 del TULLRROC;
 - c) in seduta straordinaria, quando si tratta di discutere di proposte di iniziativa popolare o di prendere atto dell'esito referendario.
2. La convocazione è effettuata, ai sensi dell'articolo 12-bis del TULLRROC, via e-mail, almeno cinque giorni liberi prima della seduta; la convocazione contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima convocazione. La documentazione relativa alle materie da trattare è posta a disposizione dei consiglieri presso gli uffici comunali nonché in apposita area del sito del Comune.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno ventiquattro ore di preavviso con le modalità indicate nel comma precedente.
4. L'ordine del giorno del Consiglio può essere integrato in via d'urgenza con comunicazione inoltrata ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza del Consiglio.
5. La convocazione del Consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo del Comune ed è pubblicata sul sito dell'Ente.
6. Alle sedute nelle quali si discutono questioni di interesse dei territori delle Frazioni di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i

Presidenti delle A.S.U.C. o loro delegati. Essi sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione dei Consiglieri con l'indicazione specifica degli argomenti di relativo interesse e possono prendere visione della documentazione posta all'ordine del giorno in relazione agli argomenti di loro interesse.

7. Ciascun consigliere può richiedere ai responsabili degli uffici comunali l'assistenza per l'esame della documentazione posta agli atti ai sensi del presente articolo. Tali richieste devono essere formulate nel rispetto dell'esigenza di garantire adeguata funzionalità degli uffici.
8. Salvi i casi previsti da specifiche disposizioni di legge o Statuto in cui sono richieste maggioranze particolari, il Consiglio comunale delibera:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è computato ai fini del calcolo dei voti validi;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 8 (otto) Consiglieri e con la maggioranza dei voti validi espressi dai presenti e votanti; il voto degli astenuti non è computato ai fini del calcolo dei voti validi.
9. Nel caso in cui un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati si dichiarino formalmente impossibilitati a partecipare a causa dell'obbligo di astensione, il Presidente del Consiglio comunale provvede all'inoltro alla Giunta provinciale della richiesta di nomina del commissario ad acta.
10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che redige il relativo verbale apponendovi la propria firma assieme al Presidente del Consiglio.
11. Le decisioni assunte dal Consiglio assumono la forma di verbale di deliberazione; sono sottoscritte dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.
12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, per legge o regolamento, deve essere garantita la riservatezza; le sedute possono essere divulgate attraverso strumenti radiotelevisivi o informatici.
13. Ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, i membri del Consiglio comunale possono usare la lingua ladina negli interventi orali durante le sedute, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana, qualora vi siano membri consiglieri che dichiarino di non conoscere la lingua ladina.
14. Il verbale di seduta può essere redatto dal Segretario comunale successivamente, di norma entro 30 giorni, è posto a disposizione dei consiglieri in allegato all'avviso di convocazione e s'intende approvato qualora, nella seduta immediatamente successiva e prima di iniziare la discussione sui punti all'ordine del giorno, non intervengono esplicite richieste di modifica o precisazioni. Se il verbale è modificato o integrato in tale sede, viene posto in approvazione con formale votazione sulle modifiche richieste. Il verbale così approvato è sottoscritto anche dal Presidente del Consiglio.
15. Il regolamento del Consiglio comunale, nel rispetto dell'ordinamento regionale, delle altre leggi applicabili e del presente Statuto:
 - a) precisa in quali casi – finalizzati a tutelare la riservatezza – le sedute del consiglio comunale non sono pubbliche;
 - b) assicura il diritto dei consiglieri di poter presentare proposte, petizioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno e di ottenere un tempestivo esame, approvazione o risposta secondo tempi e modalità prestabilite, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento regionale;
 - c) stabilisce eventuali modalità per la formazione delle Commissioni consiliari e per l'eventuale partecipazione, senza di diritto di voto e a titolo gratuito, di persone esterne al Consiglio in qualità di esperti;
 - d) stabilisce le modalità con le quali il comune mette a disposizione di ogni singolo consigliere i documenti posti all'ordine del giorno nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali nonché per la presentazione delle istanze di accesso ai documenti ed alle informazioni; ove possibile viene assicurata preferenza alla trasmissione della documentazione per via telematica;
 - e) disciplina possibilità e modalità di divulgazione dei verbali ovvero la messa a disposizione sul sito

istituzionale di files che riproducano le sedute consiliari o di riprese radiofoniche o televisive; la disciplina regolamentare dovrà offrire adeguate garanzie di tutela della privacy di persone o gruppi ed evitare la divulgazione di contenuti offensivi o volgari;

- f) nel rispetto delle disposizioni regionali, disciplina i tempi minimi di partecipazione alle sedute per l'attribuzione del gettone di presenza ai Consiglieri;
- g) può stabilire ulteriori contenuti attuativi rispetto a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 29

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano, in aula o via PEC, al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Articolo 30

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, ferme restando le responsabilità personali previste dalle norme vigenti.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. La surrogazione del Consigliere è adottata nella prima seduta utile a termini di legge e prima di deliberare su qualunque altro oggetto; il Consigliere subentrante per surrogazione è convocato alla seduta, ha diritto di prendere visione della documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e partecipa alla discussione e votazione successivamente alla deliberazione di surrogazione.
3. Al Consigliere comunale spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale. Il regolamento disciplina i tempi minimi di partecipazione per il riconoscimento del gettone.
4. Ai Consiglieri comunali, allorché sia richiesto di esprimersi su decisioni che possano comportare l'obbligo di astensione, può essere richiesto di rendere una attestazione sull'assenza di tale obbligo in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale secondo le forme e modalità previste dalla legge regionale. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
6. Gli effetti derivanti dalla presentazione contestuale o plurima delle dimissioni di più di un Consigliere sono stabiliti dalla legge regionale.
7. Il Consigliere comunale è tenuto a fornire al Sindaco, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato, almeno 12 ore prima di quella prevista per l'adunanza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza secondo il successivo articolo 31,

valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando.

Articolo 31

Decadenza dei consiglieri comunali

1. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.
2. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Articolo 32

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze. Per la partecipazione alle sedute, spetta ai componenti la corresponsione di un gettone nella misura stabilita dalla normativa regionale.
3. La Giunta comunale può istituire, senza oneri per l'amministrazione, Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina prevista per la partecipazione a Commissioni istituite in base a espresse previsioni di legge.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 33

Composizione della Giunta comunale. Nomina e revoca degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori pari al massimo previsto dalla vigente normativa regionale.
2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale entro il limite e con le facoltà previste dalle vigenti disposizioni regionali. Tali Assessori:
 - a) partecipano alle sedute di Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto e intervengono sulle questioni che rientrano nelle proprie competenze;
 - b) esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

3. Nella scelta degli Assessori il Sindaco:
 - a) assicura obbligatoriamente la presenza, in giunta, di entrambi i generi come stabilito dalle vigenti disposizioni;
 - b) per il primo mandato successivo alla nascita del comune di Sèn Jan assicura la presenza di soggetti che provengano dai comuni esistenti prima della fusione disposta con la L.R. 31 ottobre 2017, n. 8.
4. Il legame di provenienza dei soggetti con la comunità di origine può derivare dalla residenza attuale, dalla residenza in passato oppure da altri vincoli stabili di collegamento, quali l'origine della propria famiglia, lo svolgimento attuale o recente, purché significativo, di attività economica, di studio, professionale, la presenza di stabile vincolo affettivo attuale o l'inserimento attuale o recente negli organi direttivi delle realtà associative operanti nell'ambito della comunità rappresentata.
5. Qualora non fosse possibile assicurare, all'interno della Giunta, la rappresentanza della comunità di origine ai sensi del presente articolo, il Sindaco comunica al Consiglio le relative giustificazioni.
6. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, la Giunta comunale che opera collegialmente.
7. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
8. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. La revoca produce effetto al momento in cui essa è comunicata all'Assessore revocato. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
9. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Articolo 34

Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco mediante comunicazione inviata, con almeno 24 ore di preavviso, mediante strumento concordato, e delibera con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei presenti. La giunta può riunirsi, senza necessità di convocazione, anche per giorni e orari prefissati della settimana o con altra periodicità prestabilita e può essere aggiornata, al termine della seduta, a nuova data; in tale ultimo caso la convocazione è comunicata solo agli assessori assenti alla seduta.
3. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali, salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto.
4. Il Segretario comunale redige un verbale sintetico, redatto anche con modalità informatiche, che riporta le presenze, gli oggetti trattati e le votazioni e, su specifica richiesta, le eventuali dichiarazioni dei componenti della Giunta e degli eventuali Consiglieri incaricati presenti per la trattazione di affari di loro competenza. In caso di obbligo di astensione del Segretario comunale, il verbale è redatto da un componente della Giunta a ciò incaricato dal Sindaco. Il verbale si dà per approvato se non intervengono osservazioni entro la seduta immediatamente successiva; in caso di osservazioni il verbale, eventualmente rettificato, è approvato a maggioranza dei componenti della Giunta comunale. Una volta approvati, i verbali sono accessibili secondo le norme in materia di procedimento amministrativo.
5. Alle sedute nelle quali si discutono questioni di interesse dei territori delle Frazioni di Pera di Fassa, di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle A.S.U.C. o loro delegati. Essi sono convocati con le stesse modalità previste per la convocazione degli Assessori con l'indicazione specifica degli argomenti di relativo interesse e

possono prendere visione della documentazione posta all'ordine del giorno in relazione agli argomenti di loro interesse.

6. Il verbale della seduta e le deliberazioni della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Articolo 35

Competenze della Giunta comunale

1. Il Sindaco e la Giunta comunale assicurano il governo del Comune sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e in base al programma di legislatura.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.
3. La Giunta, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione / gli atti di indirizzo, definisce gli obiettivi ai quali si deve uniformare l'attività di gestione.
4. La Giunta è competente ad autorizzare l'amministrazione ad intraprendere o a resistere a liti giudiziarie nei casi in cui è esclusa la competenza del Consiglio comunale ai sensi del presente Statuto.
5. Alla Giunta comunale sono riservati gli atti deliberativi, comprensivi anche del relativo impegno di spesa, nel rispetto degli obiettivi e assegnazioni finanziarie, patrimoniali e organizzative precedentemente individuati nel Piano Esecutivo di Gestione /atti di indirizzo.
6. Restano attribuiti ai Responsabili dei Servizi ed al Segretario comunale, nelle materie e settori loro attribuiti con decreto sindacale, le seguenti attività:
 - a) le funzioni di responsabile del procedimento;
 - b) l'adozione degli atti ed accordi procedurali nel settore di competenza, comprensivi anche delle ordinanze che non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, dell'applicazione di sanzioni e di adozione di altre misure previste dalla normativa di riferimento;
 - c) la stipulazione degli atti negoziali, le convenzioni e gli altri atti che abbiano natura gestionale, che non siano espressamente riservati agli altri organi del comune;
 - d) l'ordinazione e la liquidazione delle spese;
 - e) l'accertamento e la riscossione delle entrate;
 - f) le altre attività gestionali non espressamente riservate alla Giunta e agli altri organi del Comune.

CAPO III – IL SINDACO

Articolo 36

Attribuzioni del Sindaco. Delega di funzioni.

1. Il Sindaco, ai sensi delle norme regionali sull'ordinamento dei comuni, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Ferme restando le competenze gestionali attribuite dalla legge e dallo statuto, ha la rappresentanza legale del Comune e rappresenta l'Ente in giudizio, salvo che per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti

in primo grado che sono assegnate al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 417 bis del c.p.c. nonché per le controversie tributarie e per le altre controversie rispetto alle quali la legge stabilisce che la rappresentanza in giudizio spetti ad un funzionario; nel caso in cui tali controversie riguardino il Segretario stesso ovvero vi sia conflitto di interesse da parte del medesimo, il Sindaco designa un altro Responsabile di servizio a rappresentare l'ente in giudizio.

3. Il Sindaco individua, con il decreto di nomina, l'Assessore al quale sono attribuite le funzioni di Vicesindaco, che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Le situazioni di assenza e impedimento temporaneo sono constatate, senza formalità particolari e sotto la propria responsabilità, dal soggetto che esercita le funzioni sostitutive.
6. Il Sindaco può delegare agli Assessori, nell'ambito del settore di rispettiva assegnazione, le funzioni gestionali a lui attribuite ai sensi della vigente normativa. Esso può, inoltre, delegare funzioni in qualità di ufficiale del governo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale ovvero l'esito di un referendum contrario ad una proposta o alla posizione assunta dagli organi di governo non comportano la sfiducia nei confronti del Sindaco, degli Assessori o della Giunta.
2. Le modalità di presentazione della mozione di sfiducia ed i suoi effetti sono disciplinati dall'ordinamento regionale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Articolo 38

Nomine da effettuarsi sulla base di candidature dei capigruppo consiliari

1. Qualora, in base a legge, statuto o regolamento devono essere nominati, presso Enti, commissioni o organismi comunque denominati, soggetti in rappresentanza anche delle minoranze, il Consiglio comunale li elegge a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato, sulla base di candidature o liste di candidati designati dai capigruppo, al fine di assicurare che ciascun gruppo abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale.
2. Nel caso in cui la nomina riguardi Commissioni o Organismi del Comune, deve essere assicurata anche la rappresentanza di genere. A tal fine, ciascun gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza indica i propri candidati assicurando la presenza di entrambi i generi. Qualora, a seguito della votazione, non sia assicurata una rappresentanza di genere - ferma restando la rappresentatività dei seggi assegnati a ciascun gruppo consiliare - in luogo dei candidati appartenenti al genere maggiormente rappresentato che abbiano ottenuto un numero inferiore di preferenze subentrano i candidati del genere meno rappresentato che abbiano ottenuto, individualmente nell'ambito del medesimo genere, un maggior numero di preferenze.
3. Nel caso in cui nelle Commissioni o Organismi siano nominati componenti designati da soggetti

esterni, la rappresentanza di genere ai sensi del comma precedente va assicurata con riferimento al numero complessivo dei suoi componenti. In caso di dimissioni di componenti del genere meno rappresentato, è fatto obbligo di effettuare la sostituzione con soggetto appartenente allo stesso genere.

4. Le designazioni sono effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità, inconfiribilità e anticorruzione.

Articolo 39

Altre nomine

1. Nei casi diversi dall'articolo precedente, la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti spetta al Sindaco.
2. Il Consiglio comunale, dopo gli adempimenti connessi alla convalida degli eletti e al programma di legislatura, definisce criteri e indirizzi per le nomine che non siano di propria competenza.
3. I criteri e gli indirizzi tengono conto:
 - a) della trasparenza di tali nomine;
 - b) della necessità di assicurare adeguata capacità in relazione ai compiti da affidare;
 - c) della necessità di assicurare la rappresentanza di genere;
 - d) della necessità di rispettare le norme su incompatibilità e inconfiribilità nonché le indicazioni contenute negli strumenti anticorruzione.

Articolo 40

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Fatti salvi i casi in cui l'incompatibilità, l'ineleggibilità, l'inconfiribilità o altre cause ostative siano stabilite da un'espressa disposizione di legge, gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause ostative al contemporaneo esercizio di tali incarichi e funzioni.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Articolo 41

Opposizioni e ricorsi

1. Avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 42

Il Difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Articolo 43

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Articolo 44

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
4. L'Amministrazione, ~~anche~~ previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 45

Organizzazione e forma di gestione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento prioritario il cittadino e le sue esigenze.
2. Il Comune, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
3. La Giunta con gli strumenti di programmazione, assegna al Segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative gli obiettivi, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Articolo 46

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 52, comma 3, lett. e);
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 47

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Articolo 48

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) stipula i contratti in rappresentanza del Comune nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante o non intervenga ad autenticare le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - f) se richiesto dal Sindaco, roga i contratti nei quali il comune è parte contraente e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Articolo 49

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Articolo 50

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione del Consiglio o della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti o attività del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII

UN COMUNE TRASPARENTE E DIGITALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 51

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, nonché degli obiettivi di diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione definite in provincia di Trento, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica nonché il diritto all'uso delle tecnologie da parte dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune promuove e attua la trasparenza amministrativa allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Il Comune garantisce l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso civico.
4. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
5. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
6. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo 52

Digitalizzazione

1. Il Comune promuove la progressiva digitalizzazione della propria attività e favorisce l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune partecipa e promuove il processo di apertura del patrimonio informativo pubblico per abilitare efficienza, crescita e partecipazione, favorire la valorizzazione e la creazione di una cultura del dato sul territorio in modo governato sul piano istituzionale, legislativo, organizzativo e tecnologico e costantemente allineato con lo stato dell'arte sui temi dell'Open Data, Open Government Data, Linked Data e Big Data.
3. Il Comune promuove e favorisce i processi di informatizzazione in atto per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese e l'accesso e l'erogazione degli stessi attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica.

Articolo 53

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono effettuate, ai sensi dell'art. 12-bis del T.U.LL.RR.O.C., esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Articolo 54

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo telematico.
2. Nel sito istituzionale è data pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati.

3. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione dei precedenti commi.

Articolo 55

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni, dei Comitati frazionali, della Consulta territoriale, del Referente del territorio di Vigo di Fassa e dei Revisori dei conti, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e in formato digitale.

CAPO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 56

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 30 giorni.
3. Il Comune provvede a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando anche l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 57

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Articolo 58

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;

- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO III - INTERVENTI ECONOMICI

Articolo 59 Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII CONTABILITÀ E FINANZA

Articolo 60 Principi

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali e provinciali.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Articolo 61 Regolamento di contabilità

1. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 62 Programmazione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva il documento unico di programmazione ovvero l'analogo strumento di programmazione generale e/o settoriale previsto dalla vigente normativa.

2. Attraverso l'attività di programmazione il Comune concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670.
3. La giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione ovvero l'analogo strumento gestionale previsto dalla vigente normativa contabile.
4. La Giunta propone lo strumento previsto secondo la vigente normativa contabile ed entro le scadenze stabilite in base alla vigente normativa all'approvazione del Consiglio comunale.

Articolo 63

Controllo di gestione

1. Il regolamento disciplina forme di controllo interno della gestione, per garantire il conseguimento dei risultati indicati negli strumenti di previsione e di programmazione e per assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia, economicità, qualità ed equità all'azione dell'amministrazione comunale.
2. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di ufficio unico in convenzione con altri Comuni o con il Comune general de Fascia ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2.

Articolo 64

La gestione del patrimonio

1. L'amministrazione assicura una sana gestione dei beni patrimoniali, in modo da valorizzarli, anche sotto il profilo economico, nell'interesse della generalità dei cittadini.
2. Qualora un bene immobile sia stato acquisito al patrimonio comunale in esito a lasciti testamentari con vincolo di destinazione a favore di uno dei Comuni di Pozza e Vigo di Fassa, esistenti prima del processo di fusione, il vincolo viene confermato e si intende riferito alla corrispondente Frazione.
3. Essi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito ovvero con una remunerazione inferiore a quella di mercato esclusivamente per motivi di pubblico interesse nei casi previsti dalla vigente normativa.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
5. Con regolamento possono essere determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

TITOLO IX

I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 65

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66 Modifiche statutarie

1. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.
2. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo sia la parziale modifica dell'articolato vigente.

Articolo 67 Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della provincia autonoma di Trento e al Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in caso di proposizione del referendum confermativo.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.